



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella,, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17/05/2021 , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 1170/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria ” e vertente

TRA

EDILFRATTA e C. SAS di Carnevale Maria , rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Tufariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) via dei Romani n. 66

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in proprio e quale mandatario della e **S.C.C.I.** s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Erminio Capasso ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta presso l'Ufficio Legale della sede di via Arena Località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 5/02/2018, la parte ricorrente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso il verbale di accertamento Inps, n. 2017018073/DDL del 28/12/2017, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 6.769,34 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive previste dalla legge per il periodo temporale dicembre 2012 – dicembre 2016.

Esponendo la parte ricorrente: che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che le prestazioni lavorative rese da Fratta Cristian (figlio della socia accomandataria) e Fratta Gaetano (marito della socia accomandataria) non potevano essere qualificate di natura subordinata ed avevano provveduto al disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro dichiarati con UNIEMENS; che, inoltre, l'Inps, con il predetto verbale, aveva accertato che, per i periodi paga dal 2012 al 2016, per i lavoratori indicati nel succitato verbale, l'azienda aveva denunciato una retribuzione imponibile inferiore a quella calcolata, sulla base degli elementi retributivi previsti dal CCNL settore edilizia, ed aveva provveduto al ricalcolo delle relative differenze contributive.

In relazione alla posizione del dipendente Fratta Cristian, figlio della socia accomandataria, deduceva che quest'ultimo, quale socio accomandatario, poteva essere iscritto quale familiare coadiutore ovvero

quale lavoratore dipendente e che lo stesso, pur facendo parte del nucleo familiare, non è convivente con il rappresentante legale della società ricorrente .

Per quanto concerne la posizione di Fratta Gaetano, marito della socia accomandataria, evidenziava la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato data la necessità, della società in questione, di utilizzare la figura di un responsabile tecnico.

Eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle differenze contributive rivendicate in relazione ai lavoratori, indicati nel verbale ispettivo impugnato, atteso che la società EdilFratta SAS svolge, in prevalenza, attività di installazione di impianti e non di lavori di edilizia come, erroneamente, accertato dall'Inps.

Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto impugnato, vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps in proprio e quale mandatario della SCCI spa che resisteva al ricorso concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dello stesso. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Ritenuta superflua l'istruttoria la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. *“per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”*.

Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass., sez. II, 7.3.2002, n. 3330; Cass. lav., 7.6.99, n. 5593; Cass., sez. I, 23.11.94, n. 9888; Cass., sez. I, 1.4.94, n. 3249).

In linea generale la giurisprudenza si sia pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012). L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010).

La Cassazione ha, poi, precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento - nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12937 del 22/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6398 del 04/05/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3905 del 17/03/2003). I giudici di legittimità hanno, inoltre, rilevato che nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8210 del 28/07/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10441 del 29/05/2004). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995).

Orbene, conformemente a un orientamento alquanto consolidato della Suprema Corte (cfr., ad es. Cass. n. 10459 del 18/07/2002, n. 4208 del 1991, n. 3960 del 1998), deve ritenersi ammissibile astrattamente l'azione di mero accertamento proposta dall'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto volta a contrastare le risultanze di un verbale ispettivo prima ancora che l'ente previdenziale abbia avanzato specifiche pretese contributive sotto forma, ad es., di cartella esattoriale o decreto ingiuntivo, ma tale ammissibilità in tanto è riscontrabile in quanto sussista e sia adeguatamente dedotta la finalità concreta, sottesa a una simile azione, di consentire all'attore di eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale descritto nel verbale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, qualora da tale stato di incertezza derivi allo stesso attore il pericolo attuale di un pregiudizio.

In questo modo, allora, affinché un'azione di impugnativa di verbale ispettivo possa essere considerata ammissibile, l'attore deve dedurre e dimostrare l'esigenza attuale e concreta di un accertamento dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali alla base del verbale di accertamento, derivando direttamente dallo stesso nei propri confronti una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice: in questo modo, mentre deve ritenersi di certo sussistente l'interesse del lavoratore ad ottenere, attesa la contestazione mossa dalla controparte in ordine al rapporto di lavoro, una pronuncia che accerti l'esistenza e la titolarità del suddetto rapporto, in relazione alle connesse conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, analogo diretto interesse non sussiste in capo all'asserito datore di lavoro, qualora dal verbale non emerga la sussistenza di circostanze idonee a determinare un immediato pregiudizio nei propri confronti.

Ciò premesso, nella specie, l'impugnazione del verbale ispettivo nella parte in cui sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro instaurati tra la società EDILFRATTA sas e il coniuge (Fratta Gaetano) e figlio (Fratta Cristian) della socia accomandataria ed amministratrice Carnevale Maria, è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Manca, invero, allegazione specifica su quale diritto soggettivo sarebbe stato leso dall'impugnato verbale ispettivo, in relazione all'annullamento dei predetti rapporti di lavoro e, di conseguenza, quale sarebbe il correlato concreto interesse ad agire giuridicamente qualificato, non assurgendo tale qualità quanto dedotto in ricorso.

Invero, nella fattispecie che occupa, si ribadisce che l'interesse ad agire che fonda l'interesse all'impugnativa del verbale ispettivo deve essere, ex art. 100 c.p.c., concreto ed attuale e si profila giuridicamente in presenza di una lesione della sfera giuridica che può essere prodotta proprio dalla cartella esattoriale oggi avviso di addebito regolarmente notificato ovvero anche da un verbale ispettivo contenente l'indicazione delle sanzioni ma purchè l'opponente sia il soggetto nei cui confronti questi produce gli effetti.

Viceversa, a fronte di un provvedimento avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo è il lavoratore ad essere legittimato ad agire per provare l'esistenza del rapporto (in questi sensi, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14296 del 28/06/2011; Sez. L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011). L'art. 81 c.p.c., tuttavia, non consente di agire in nome e per conto del titolare del diritto, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello di specie.

In relazione all'impugnazione del verbale ispettivo, nella parte in cui gli ispettori verbalizzanti, avevano accertato che, con i modelli UNIEMENS dei periodi dal 12/12 al 5/13 e dal 9/16 al 12/16, l'azienda aveva denunciato, per il personale dipendente, retribuzioni imponibili inferiori a quelle previste dal CCNL e contratti provinciali del settore edilizi, provvedendo a calcolare e ad addebitare i contributi dovuti sulle differenze di imponibile, per i dipendenti elencati a pagina n. 3 del verbale ispettivo in atti

(Graziano Francesco, Corbo Giuseppe, Morgillo Antonio Vincenzo, Pattini Mario), va dichiarata, analogamente, l'inammissibilità dell'azione per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo, l'impugnato verbale ispettivo non è altro che la contestazione di illecito amministrativo per pretese omissioni contributive. Si tratta, cioè, di un atto amministrativo endo-procedimentale, ossia di un atto di accertamento di natura meramente preparatoria rispetto all'eventuale irrogazione di una sanzione, ed attesa la sua inidoneità ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario, non è suscettibile di autonoma impugnativa giudiziale.

Nel caso di specie, poi, la difesa attorea agisce per contestare la legittimità delle pretese contributive nella parte in cui, come anticipato, gli ispettori verbalizzanti, avevano accertato che con i modelli UNIEMENS dei periodi da 12/12 a 5/13 e da 9/16 a 12/16, l'azienda ricorrente aveva denunciato, per il personale dipendente retribuzioni imponibili inferiori a quelle previste dal CCNL e contratti provinciali del settore edilizia, provvedendo, pertanto, a ricalcolare e ad addebitare i contributi dovuti sulle differenze di imponibile in relazione ai dipendenti Graziano Francesco, Corbo Giuseppe, Morgillo Antonio Vincenzo, Pattini Mario.

Orbene, si condivide, sul punto, la tesi difensiva dell'Istituto resistente, circa l'incontrovertibilità sopravvenuta di tale obbligo, stante la mancata opposizione avverso i ruoli funzionali al recupero di tali contributi evasi (cfr. produz. Inps avviso di addebito n. 328 2018 0004 0878 72, notificato a mezzo pec in data 11/10/18)

Anche la Suprema Corte, peraltro, si è espressa al riguardo affermando quanto segue:

“... In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (...) La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.

Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).

La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa; ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la

definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta. Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione; con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva) (...)

Inoltre le sopradescritte conseguenze dell'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia all'esame e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando, sia, come nel caso che ne occupa, già in corso, rendendo quindi inapplicabile la regola generale di cui all'art. 310 c.p.c., comma 1...". (cfr. Cass. sez. lav., 01/07/2008, n.17978).

Alla luce delle valutazioni sopra riportate il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile non avendo la parte ricorrente dedotto e provato di aver impugnato, in via giudiziale, il predetto avviso di addebito entro i termini di legge.

La controvertibilità e complessità dei profili giuridici esaminati giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17/05/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi